ISTRUZIONE

PER LI

CONFESSORI DELLE MONACHE

Della Città, e della Diocesi di Novara.

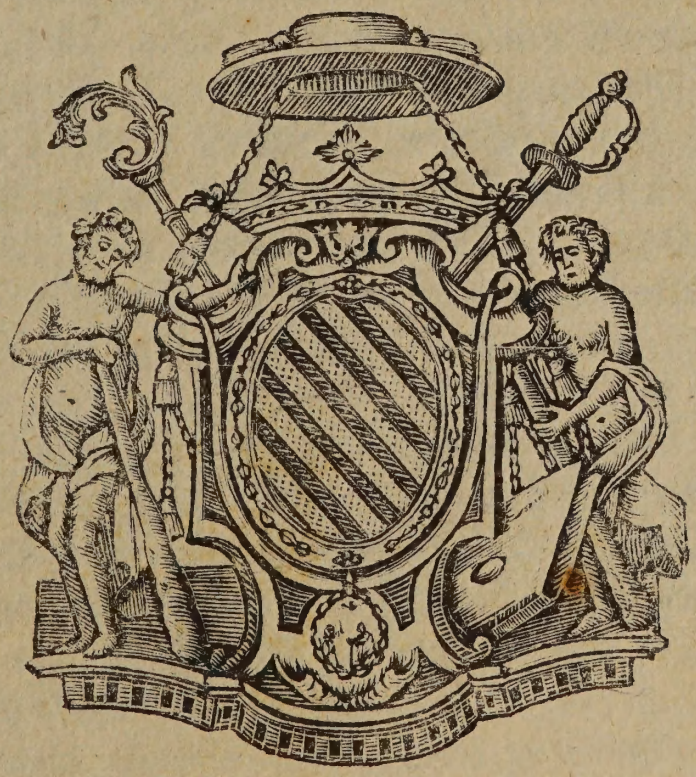

IN NOVARA.

Per Francesco Cavalli Stampatore Vescovile.

Con permissione.

MARCO AURELIO BALBIS BERTONE

Per grazia di Dio, e della S. Sede Apoſtolica Veſcovo di Novara, Principe della Riviera di S. Giulio, ed Orta, Gozzano, e Pieve, Signore di Soriſo, Marcheſe di Veſpolate, Cancelliere del Supremo Ordine della Santiſſima Annunziata.

MOlti zelanti Prelati de' noſtri giorni, ad imitazione degli antichi Padri Cipriano, Baſilio, Gerolamo, Ambrogio, Agoſtino, Caſſiano, Palladio, e di altri non pochi, impiegarono particolare ſollecitudine nel coltivare la pietà delle ſacre Vergini, le quali ritirate dal ſecolo profeſſano ne' chioſtri vita religioſa, recando loro iſtruzioni ſalutari, ed opportuni regolamenti, de' quali alcuni trovanſi ſtampati, ed inſerti nel volume de' loro Sinodi. Conſiderando Noi pure eſſere una delle principali cure del Noſtro ſublime Paſtorale miniſtero il porgere ogni maniera di ſoccorſi ſpirituali a quelle degne ſpoſe dell' Agnello immacolato, che, rinunziate le pompe, e le vanità del mondo, hanno abbracciato l' impegno di attendere aſſiduamente a meritarſi coll' eſercizio delle virtù, e coll' eſatta imitazione de' ſuoi eſempi le amoroſe compiacenze, e la più intima unione del loro celeſte ſpoſo, abbiamo già fino dall' anno 1764. dati alla luce gli ordini, e i provvedimenti da Noi ſtimati i più adattati alle preſenti circoſtanze, per riſtabilire, ſe foſſe poſſibile, o almeno per ſoſtenere, per quanto comporta la qualità di queſti infelici tempi, il vigore della diſciplina regolare, ſecondo il lodevole impegno, che dimoſtrato ne hanno non poche tra di eſſe più ferventi, e più premuroſe della gloria di Dio, e del loro profitto. Sebbene però ſiano già ſtate nella parte III. cap. VII. del Noſtro Sinodo eſpreſſe ancora altre provvidenze generali a loro riguardo; abbiamo nulladimeno ſtimato di non poca importanza, e di ſingolare loro vantaggio il dare qui un compendio di altri più copioſi documenti eſteſi in lingua volgare, diretti ai loro Confeſſori, affinchè ſervendo a' medeſimi di opportuna iſtruzione in sì difficile, e dilicato impiego, rieſcano a ſpiritual profitto delle Monache, non tanto perchè dall'abilità, e prudenza di eſſi in gran parte dipende il progreſſo ſpirituale dell' oſſervanza regolare ne' ſacri chioſtri, quanto perchè ſperiamo, che poſſano anche loro direttamente giovare, ſe vorranno prenderſi l' incomodo di leggerli

atten-

attentamente, e ponderarli. Quantunque poi crediamo di avere toccate le principali loro obbligazioni, e di avere compilati gli opportuni avvisi, che vi hanno relazione, per sicura norma sì degli uni, che dell' altre; tuttavia non è da crederssi, che siasi inteso di formare un trattato compito dei doveri religiosi, o di somministrare ai Confessori delle Monache tutte le regole necessarie al lodevole esercizio del loro officio. Questo impegno sarebbe riuscito di mole molto eccedente il disegno di una Pastoral istruzione, e fors' anche superfluo, dacchè vi sono parecchie opere alle stampe di simil genere, che possono facilmente consultarsi; tanto più perchè coloro, i quali vengono a questo impiego destinati, già si suppongono bastantemente istrutti ne' principj generali della morale, e nella scienza de' Santi, e specialmente nelle maravigliose utilissime regole date da S. Carlo a' Confessori, e da Noi già pubblicate colle stampe, l' osservanza delle quali abbiamo nuovamente inculcata nel decreto Sinodale par. II. cap. VI. n. X., e vivamente desideriamo, che da tutti si leggano con attenzione, e si osservino esattamente nell' amministrazione del sacramento della Penitenza. Non sarà tuttavolta inutile, come speriamo, a coloro tra di essi, i quali imprendono la direzione delle persone religiose, il ritrovare in questo compendio molte particolari avvertenze, che possano riuscir loro di gran giovamento sì ad evitare gli scogli pur troppo funesti, che incontrar si possono nell' esequimento di sì geloso ministero, come a promuovere la gloria del Signore, ed il profitto di quelle anime preziose alla loro cura affidate, chiamate da *S.* Cipriano la porzione più nobile, e più cara del gregge di Cristo: *Illustrior portio gregis Christi*.

1. Chi dunque intraprende l' uffizio di Confessore, e direttore spirituale delle Monache, dovrebbe essere fornito di singolare probità, virtù, e prudenza, quale si conviene a chi è deputato come padre, e custode di Vergini, le quali ritirate dal secolo hanno fermamente risoluto di piacere al loro celeste sposo, e di attendere perciò ne' chiostri, ne' collegi, o ne' conservatorj a meritarsi la più stretta, ed intima unione con Dio. E' quindi necessario, ch'egli sia uomo d'orazione, e dedito particolarmente a questo esercizio, per mezzo di cui dee sperare, ed attendere il lume, e la forza per adempire colla dovuta fedeltà, ed esattezza a sì santo, e sì geloso ministero: è d' uopo altresì, che spesso rifletta con S. Bernardo, che *De omni re orationi plus fidat, quam suæ industriæ, vel labori*.

11. Dovrebbe in oltre avere buona provviſione di dottrina, ed abilità ſingolare nelle materie morali; ſebbene talvolta, per mancanza di più idonei, poſſa baſtare una minor capacità, ſempre però proporzionata al graviſſimo impegno, che ha, di guidar le anime delle Religioſe alla più ſublime perfezione. La neceſſità di queſto requiſito è di tale importanza, che, per atteſtato di S. Tereſa, rieſce più tollerabile di avere direttori di ſpirito abili, e dotti, benchè meno buoni; che di averli buoni, e pii, ma ignoranti. Ciaſcuno pertanto eſamini ſe ſteſſo, e ponderi bene le ſue forze, prima di aſpirare a sì ſcabroſo miniſtero; e qualora non ſi riconoſca fornito di queſta neceſſaria qualità, non ſi arriſchi di preſentarſi per eſſere ammeſſo a tale uffizio. Nè ſi luſinghi, che, trattandoſi di Monache, perſone pie, ed aliene dallo ſtudio, non ſia meſtieri di tanta dottrina; poichè proponendo eſſe al Confeſſore alcun dubbio di miſtica, o di morale colla perizia, che ſovente ne acquiſtano nella lettura, e meditazione della divina parola, nella conferenza di altri Confeſſori ordinari, o ſtraordinari, o in altre ſimili maniere, s' egli ſi troverà imbrogliato a ſoddisfarle, o ſe darà loro riſpoſte poco eſatte, e poco conformi alle maſſime ſode della criſtiana, e religioſa pietà, (ſiccome poſſono non poche di eſſe formarne retto giudizio) qual concetto, e quale ſtima potranno fare di lui per collocare in eſſo la loro piena confidenza? Tanto ciò ſarebbe impoſſibile, quanto impoſſibile ſarebbe confidare la guarigione di grave infermità alla cura di un medico ſcopertoſi ignorante.

111. Egli è dunque neceſſario, che oltre ad una abbondante perizia delle regole generali della Teologia morale, s' iſtruiſca pienamente dei doveri della vita religioſa, e degli ordini, e ſtabilimenti, che vi hanno relazione, come ſono le coſtituzioni Apoſtoliche, i decreti Provinciali e Sinodali, e tutti gli altri provvedimenti riguardanti la diſciplina delle ſteſſe Monache, gli obblighi particolari, e generali dell' Iſtituto e della Regola, che profeſſano, e maſſimamente de' voti, e della loro forza, ed eſtenſione.

1v. Quantunque non poſſa fra Noi cader dubbio, che taluno per motivo d' intereſſe faccia impegno per ottenere tale officio; dee tuttavia chiunque vengane incaricato, quando non abbia legittima ſcuſa di eſimerſene, accettarlo bensì di buon grado, e con raſſegnazione, ed ubbidienza, non mai però aſſumerlo per riguardo al ſuo vantaggio, o ad alcun altro fine temporale.

v. Sappia essergli vietato di ricevere in dono dal monastero, o dalle particolari alcuna cosa, anche a titolo di regalo, oltre a quella ricognizione, e a' que' pochi emolumenti, o regalíe, che sono autorizzate dalla consuetudine, e da'Superiori approvate: ma venendogli queste negate, o differite, non mostri risentimento, nè muova contesa per riscuoterle a rigore; altrimenti potrebbe facilmente incorrere la taccia d' interessato, e di mercenario presso del monastero. Potrà bensì ricorrere, quando lo stimi opportuno, a Noi, o al Vicario delle Monache, per conseguire senza forma di litigio quanto gli è dovuto.

vi. Non dia, nè riceva in prestito dal monastero, o dalle Monache danaro senza espressa licenza del Vicario delle Monache: non accetti da esse limosine per messe, fuori di quelle, che gli vengono dalla Superiora assegnate per iscarico degli obblighi del monastero, o per impulso di divozione: non esiga dalle particolari servizio alcuno per suo proprio uso, o de' suoi congiunti.

vii. Ponga ogni diligenza nell' adempire con assiduità, zelo, e carità tutte le parti del suo uffizio, prestando la sua assistenza a ciascuna delle Monache senza parzialità in tutto ciò, che riguarda lo spirituale regolamento della vita religiosa. Le tratti tutte del pari, siano esse velate oppur novizie, siano educande oppur converse, siano giovani oppur vecchie, per non dare altrui motivo di mormorazione.

viii. Usi prudenza, e circospezione in tutto il tenore della sua condotta: procuri d' evitare gli estremi sempre viziosi tanto d' inciviltà, e rustichezza; quanto di affettati complimenti, e di mondane cerimonie: dimostri sempre un contegno grave, ma insieme ancora cortese, piacevole, ed affettuoso, acciocchè le Monache, che debbono palesargli con ogni sincerità, e confidenza la propria coscienza, in lui possano riconoscere, e rispettare il Ministro di Gesù Cristo, e il depositario della sua autorità, e della sua grazia.

ix. Rifletta, ed avverta con gran cura, e gelosía, che la carità, con cui dee riguardare le Religiose quali figliuole spirituali, non venga a degenerare in affetto disordinato, e vizioso; onde non abbiavi pur luogo a sospettare, siccome osservò S. Gerolamo, *Quod amorem sanctum sequatur dilectio non sancta*. Epperò non le tratti mai con famigliarità, neppure sotto pretesto di conferenze di spirito: non faccia ad alcuna confidenze,

o conferiſca ſecreti, i quali guari non tardano a propalarſi con ſuo diſpiacere, e non legger pregiudizio alla ſua riputazione.

x. Accorgendoſi, che alcuna veniſſe mai a nudrire affetto biaſimevole verſo la di lui perſona, non differiſca di toſto andarvi al riparo col farle conoſcere con parole gravi, e riſolute il ſuo errore, e non dia più luogo a diſcorſi, o conferenze, che poteſſero alimentarlo.

xi. Non frequenti, nè laſci frequentare il parlatorio da alcuna perſona ſua attinente, o domeſtica: non vada ſpeſſo, ſotto preteſto di queſto impiego di Confeſſore, nelle caſe de' parenti delle Monache, fuorchè il biſogno, o il vantaggio del monaſtero, o quello di qualche Monaca lo richiedeſſe, ed altri non vi foſſe deſtinato, e più idoneo a tal fine, come ſarebbe il Protettore.

xii. Non mandi raccomandazioni, non iſcriva, nè riceva lettere da veruna Monaca, ſe non per affari di coſcienza, o da comunicarſi al Superiore; ed anche in queſti caſi ſarebbe più eſpediente, quando non ſiavi preciſa neceſſità di praticare altrimenti, l' intenderſi a viva voce, anzichè per mezzo di ſcritti, e di lettere, che fanno perdere agli uni, e alle altre non poco tempo, oltre al pericolo, che vi ha, di cader queſte in altrui mani con diſcapito del ſecreto tanto geloſo in ſimili emergenze.

xiii. Avverta bene a non parlar con poca ſtima, o a moſtrar poco concetto delle pratiche religioſe: ſi aſtenga altresì dal riferire nuove di mondo, e checchè abbia veduto, o sentito fuori, quando ciò non poſſa ſervire di edificazione a chi lo aſcolta, per non fomentare quella inſaziabile curioſità di ſaper ogni coſa, che ſarebbe di troppo pregiudizio alle perſone ritirate dal mondo.

xiv. Non faccia chiamare alcuna Monaca ſeparatamente, ſe altrimenti non eſigeſſe la carità; nè parli ſe non di coſe ſpettanti alla direzione dell' anima, e ſe ne sbrighi più preſto che potrà, quando non foſſe la Superiora, che aveſſe a conferire ſeco lui qualche affare intorno al governo ſpirituale del monaſtero.

xv. Eſorti, e perſuada, che niuna vada al parlatorio in tempo dell' orazione, e de' divini uffizi, nè in altri tempi vietati, o non permeſſi; e che quando il biſogno, o la convenienza l' eſige, non vi ſi porti ſenza licenza della Superiora: dimoſtrando quanto pregiudizio ne venga allo ſpirito dal frequentar troppo le grate.

XVI. Cerchi di levar dal cuore delle Religioſe qualunque affetto non ben ordinato verſo li parenti, e verſo ogni altra perſona eſtranea, ricordando loro la maſſima sì famigliare a S. Filippo Neri: *Che quanto più è l' affetto, che ſi porta alle creature, tanto meno ſe ne porta al Creatore*; o quell' altra di S. Tereſa: *Che la Religioſa può gran danno temere, e niun profitto ſperare dal ragionare con perſone ſecolari, ancorchè congiunte di ſangue*.

XVII. Alle perſone regolari di qualunque Iſtituto, ancorchè privilegiatiſſime, eſſendo ſotto gravi pene di cenſure interdetto da' Sommi Pontefici Siſto V. li 9. Maggio 1590., ed Urbano VIII. li 20. Novembre 1623., ſenza particolari facoltà in iſcritto, limitate a pochi caſi, e con molte cautele, l' accoſtarſi a' monaſteri per parlare ad alcuna Monaca; il Confeſſore abbia ſempre preſenti tali divieti per eſigerne l' oſſervanza: così pure badi alle dichiarazioni della S. Congregazione del Concilio degli 11., e 21. Maggio 1679. ſu tal propoſito emanate, le quali ſi trovano in molti libri ſtampate, e ne' Noſtri Sinodi precedenti.

XVIII. Non permetterà, che le Monache, le quali avranno imparato a cantare, o a ſuonare, cantino le arie dell' opera, o della commedia, o altre profane, ma ſolamente quelle, che contengono ſentimenti gravi, e ſagri ſpecialmente; nè che alla porta, o alle grate imprendano a cantare per ſollazzo loro, o degli aſtanti; nè che particolarmente nei dì del Carnevale ſi ammettano dinanzi alla porta, o ne' parlatorj uomini, o donne in maſchera, giocolatori, ciarlatani, o altri ſimili impoſtori.

XIX. In tutto ciò, che concerne la clauſura, uſi il neceſſario rigore, e tutto lo zelo nell' opporſi alle frequenti traſgreſſioni, che vi ſi commettono. Si ſovvenga della proibizione Noſtra, autorizzata da più dichiarazioni della S. Congregazione, d' introdurvi verun fanciullo, o bambina di qualunque età, benchè tenera. Proccuri che ſi oſſervino eſattamente le condizioni, che ſi preſcrivono nelle licenze, che ſi accordano per la neceſſità ad alcuni d' entrarvi. Riguardo a quelli, che ſono compreſi nella licenza generale eſpreſſa nel Patentone, oſſervi parimente, che non ne facciano uſo ſe non ne' casi di preciſo biſogno, compreſovi anche il fattore. Ed egli ſteſſo non v'entri ſe non nei caſi, in cui la neceſſità il richiede, oſſervando in tal occaſione quelle cautele, che già ſono ſtate preſcritte. Entrandovi per amminiſtrare il ſacramento del ſantiſſimo Viatico, o per le eſequie di qualche Religioſa defunta, conforme alla conſuetudine quì

in-

introdotta, abbia ſempre ſeco un Cappellano, oppure un Chierico veſtito di cotta, e non altri, il quale non ſi ſcoſti mai dalla ſua viſta, e lo ſerva con modeſtia in tali funzioni.

XX. Nell' aſcoltare le confeſſioni delle inferme ſi ricordi di oſſervare la cautela preſcritta d' ordine del Ven. Pontefice Innocenzo XI. l' anno 1682., cioè di aſcoltarle colla porta della cella aperta, e coll' aſſiſtenza di alcune Monache, in modo però, che queſte poſſano vedere ſolamente, ma non udire nè il Confeſſore, nè l' inferma.

XXI. Non aſcolterà fuori di un vero biſogno le confeſſioni altrove, che al fineſtrino del confeſſionario, dove ſtarà continuamente affiſſa una tela, oltre alla grata di ferro, in modo che non ſi poſſa levare, o alzare. Così pure non le aſcolti ſenza neceſſità dopo il ſegno dell'Avemmaria la ſera, e la mattina avanti giorno. Portandoſi però ai giorni aſſegnati, ed in ogni altro tempo, ſecondo l'eſigenza de'caſi, al ſuo impiego, non moſtriſi mai impaziente, ſdegnoſo, o annoiato, ma ſempre grave, manſueto, e zelante della ſalute ſpirituale delle anime a lui commeſſe.

XXII. Aſſuefaccia le Monache a confeſſarſi ſpeditamente, ed a ſpiegarſi con preciſione, e brevità; perciocchè per molte buone ragioni debbono ſchivarſi per qanto è poſſibile i lunghi trattenimenti al confeſſionario. Non è luogo quello, nè tempo per converſazione, anche ſpirituale, e molto meno per parlare di coſe non appartenenti alla coſcienza. Inſinui pertanto alle penitenti la cura, ch' aver debbono, di laſciare ogni diſcorſo, e racconto inutile, ogni ſcuſa non neceſſaria di ſe medeſime, ogni accuſa di altre perſone. Oltre a ciò le eſorti frequentemente a fare almeno una volta al giorno l' eſame della propria coſcienza; ed in tal guiſa ſi verrà a rimediare in gran parte alla proliſſità biaſimevole delle confeſſioni, la quale per lo più diſtrae il raccoglimento dello ſpirito, e la conveniente divozione a sì gran Sacramento, imbarazza, inquieta, e confonde le menti inclinate ad inviluppaſi colla conturbazione, e cogli ſcrupoli.

XXIII. Quando ſi confeſſaſſero de' peccati veniali con poco ſentimento dell' offeſa di Dio, e forſe ſenza propoſito d' emendarſene, non manchi di avvertirle dell' errore, che commettono, e di eccitarle a concepire un vero dolore di qualunque volontario mancamento, il quale benchè ſtimato leggiero, non laſcia tuttavia di recar diſpiacere, ed offeſa alla Maeſtà divina, e di aprire la ſtrada alle colpe più gravi.

XXIV. Se mai alcuna Religioſa recaſſe al confeſſionale querele contro la Superiora, o alcun' altra delle conſorelle; non ommetta il Confeſſore di avviſarla, eſſere quel ſacro Tribunale iſtituito non per isfogare la propria paſſione, o per raccontare gli altrui difetti, e mancamenti, ma bensì per accuſare con umiltà, e con ſincero pentimento i propri peccati. Sentendo alcuna a dir male delle altre, o ſcoprire ſenza neceſſità qualche loro difetto, la interrompa immantinente, e la corregga con carità.

XXV. Delle notizie avute in confeſſione non ſe ne prevalga fuori di eſſa, nè meno con quella, che gli ha ſcoperta la propria coſcienza, ſe non nel caſo, che la medeſima gliene deſſe particolar facoltà nell'atto di ſpirituale conferenza, in cui moſtraſſe deſiderio di eſſere più eſattamente iſtruita, e indirizzata. Ma per riguardo alle notizie degli altrui mancamenti, che aveſſe avute da altre in confeſſione o per neceſſaria relazione, che poteſſero avere coll' acuſa di ſe ſteſſe, o per imprudenza di chi gli ha paleſati, mai non ſe ne ſerva per correggere, o iſtruire quelle, che ſe ne ſuppongono colpevoli, per evitare qualunque ſoſpetto di violazione del ſigillo ſacramentale, e per non rendere altresì odioſa la confeſſione.

XXVI. Che ſe oltre alle notizie avutene, come ſopra, veniſſe anche ad accuſarſene rea quella, che fu imprudentemente da altra ſcoperta, o denunziata, dovendo in tal caſo il Confeſſore correggerla del ſuo fallo, ed ammonirla ad emendarſene, ha nulladimeno da procedere con tanta cautela, che non moſtri di averne altra notizia fuor di quella, che le viene dalla penitente recata, o di ſapere il fatto veſtito di altre peculiari circoſtanze, che non ſono dalla medeſima ſpiegate.

XXVII. Qualora poi fuori di confeſſione aveſſe informazione ſicura di qualche diſordine, o grave mancamento ~~di~~ alcuna Religioſa, maſſimamente ſe foſſe unito a qualche ſorta di ſcandalo, come per eſempio riſſe, odj, oſtinata reſiſtenza alla Superiora, parole, o diſcorſi ſconci, o ingiurie profferte contro di alcun' altra; non manchi il Confeſſore con carità, e zelo di avvertirnela, ed indurla a farle ſcuſa, a riparare il mal eſempio forſe dato all' altre preſenti, ed a promettere la neceſſaria emendazione: molto più ciò eſeguiſca al confeſſionale, qualora la colpevole ſe ne accuſi, per ottenere la ſacramentale aſſoluzione.

XXVIII. Per riguardo ai difetti di altra natura, non così gravi, e fors'anche non così manifeſti, proceda con maggiore cautela, e circoſpezione nelle correzioni, ch' egli ſi credeſſe in obbligo di fare a taluna, per non laſciar

luogo

luogo a credere, che preſti leggermente fede alle relazioni, che vengongli recate; perchè accorgendoſi queſta, ch' egli è a ciò fare indotto da altrui ſuggerimento, in vece di ricavarne il bramato frutto, s' inquieta, ſi turba, e ſovente ſdegna, e diſprezza le ammonizioni opportune, ſtimandole prodotte non già da ſincero deſiderio della di lei emendazione, ma dall' altrui mal talento, ed avverſione.

XXIX. La prudenza del Confeſſore debb' eſſere molto circoſpetta nel credere tutto ciò, che gli viene eſpoſto, e riferito: e ſebbene ſia un bel pregio quello della ſanta ſemplicità, la quale non ſapendo macchinare inſidie, così giudica parimente ogni altro incapace di mentire: *Sanctis amica veritas mentiri neminem putat*, come inſegnò S. Ambrogio; nulladimeno è neceſſaria altresì, maſſimamente ne' Confeſſori delle Monache, una ſagacità virtuoſa a non laſciarſi ingannare: imperciocchè potrebbe darſi il caſo, che le accuſe di taluna fatte in confeſſione, o fuori di eſſa, non procedeſſero da zelo, e premura del proprio, o dell' altrui bene, ma proveniſſero da paſſione, da gelosía, o anche da avverſione verſo di altre, delle quali ſi tenti di oſcurare la fama con falſe, e calunnioſe imputazioni.

XXX. Quantunque poi oltre al male commeſſo ſia ſpediente, che il penitente manifeſti al Confeſſore il bene, che abbia fatto, o penſi di fare, per dargli intera cognizione dello ſtato, e della diſpoſizione dell' anima propria, inſegnerà il Confeſſore doverſi ciò fare ſuccintamente ſenza affettazione, e non mai per deſiderio di acquiſtare ſtima appreſſo di lui. Così pure ſebbene i dubbi occorrenti, quando ſieno di qualche rilevanza, gli ſi debbano proporre; tuttavia data che ne avrà una volta la convenevole riſpoſta, ſiccome pure l' iſtruzione opportuna, o per le tentazioni, che ſogliono moleſtare, o per altre ſpirituali indigenze, faccia loro comprendere non eſſere ben fatto il tornare di ſpeſſo ſenza nuovo motivo a ridomandarne parere.

XXXI. Incontrandone alcuna, la quale o per vizio, o per difficoltà di ſpiegarſi, o per altra cagione impiegaſſe molto tempo al confeſſionale, ed aveſſe biſogno di lunga aſſiſtenza, proccuri di aſcoltarla fuori del tempo aſſegnato a tutta la comunità, affinchè non rieſca di noia, e d' impazienza alle altre.

XXXII. Non induca le Religioſe ſenza giuſto motivo a fare le confeſſioni generali; non imponga penitenze pubbliche ſe non per le colpe pubbliche;

e raccomandi, che tra esse non parlino de' propri peccati, nè delle penitenze ingiunte, nè de' documenti dati loro intorno a' peccati, e difetti particolari.

XXXIII. Non dee il Direttore delle sagre Vergini essere troppo indulgente, sicchè le dispensi senza ragionevole motivo dalle osservanze penali dell' Istituto; perchè finalmente non è Religiosa se non di nome quella, che, potendo, non vuol portare la sua croce, cioè l' osservanza della Regola.

XXXIV. Raccomandi a chi può osservarli l'adempimento de'digiuni, non solamente di quelli ordinati dalla Chiesa a tutti i fedeli, ma degli altri eziandio portati dalle loro costituzioni; esorti tutte alla sobrietà, ed alla temperanza, specialmente nell' uso del vino, tanto inculcata da' Santi, come uno de' principali mezzi per l' acquisto della perfezione massimamente necessario alle sacre Vergini, secondo il sentimento de'Ss. Cipriano, e Gerolamo. Fuori del pranzo, e della cena non permetta a veruna di beverne.

XXXV. Non sia per l' opposito troppo indiscreto nell'accordare facilmente alle Religiose, oltre alla comune osservanza, particolari penitenze, e pratiche di vigilie, digiuni, discipline, cilicci, ovvero certa serie indiscreta di orazioni troppo lunghe, e troppo intense, con esercizi di riflessi, di atti metodici, e simili, che non essendo per lo più proporzionati al loro talento, ed alle loro forze, non contribuiscono al vero loro progresso nella soda pietà: oltrechè non potendosi queste cose eseguire, senza che se ne avvedano le altre; ne avviene, che tali singolarità sovente divengano cagione di superbia nell' une, e di amara gelosía nell' altre.

XXXVI. Abbiasi particolar attenzione a questa massima della vita divota, cioè: Che facciano colla necessaria dipendenza dal Direttore quell'uso discreto delle austerità, che conservi, ed accresca la padronanza, ch' aver dee lo spirito sopra la carne, ma che non sia tale, che guasti la complessione, pregiudichi alla salute, e le renda inabili all' eseguimento degli altri doveri essenziali dello stato religioso; e però le induca ad attendere con maggior impegno a mortificare la volontà, a sottomettersi all'ubbidienza, a segnalarsi nell'umiltà, e a portar con Cristo la croce. Ricordi sovente, ed ingiunga quelle mortificazioni, che riguardano i loro sentimenti, come sono di custodir la lingua, gli occhi, le orecchie, di tenersi lontane dal parlatorio; e particolarmente insista sulla fuga dell' ozio, sull' impiego del

tempo

tempo, e ſulla diſcreta occupazione ai lavori manuali propri del loro ſeſſo.

XXXVII. Richiedendo alcuna di eſſere iſtruita nella perfezione, ovvero nelle divozioni particolari, non manchi di aſſiſterla con carità. Dee però farle ben comprendere, che la vera perfezione ſi acquiſta principalmente coll' oſſervanza delle Regole, e de' voti; che è una mera illuſione condannata da' Santi, e da' maeſtri di ſpirito quella di anteporre le ſingolarità alle pratiche comuni, e gli eſercizi di propria elezione a quelli preſcritti dalla Regola. Inſiſta pertanto indefeſſamente ſul puntuale adempimento delle coſtituzioni, e de' voti.

XXXVIII. Ricordi loro ſovente i tre patti nuziali, a' quali ſi obbligarono ſenza eccezione tutte le Religioſe ne' voti ſolenni al loro celeſte ſpoſo; e ſono di oſſervare eſattamente la povertà non già ſolo coll' animo, e col deſiderio, ma realmente, ed in tutto il tenore della vita; di ſerbare geloſamente illibato il candore della purità verginale, emulando la purità degli ſpiriti angelici; e di profeſſare una generale, ſincera, generoſa ubbidienza a' legittimi Superiori, ad imitazione di quella praticata dal divin Salvatore fattoſi per noi ubbidiente fino alla morte, ed alla morte infame di croce.

XXXIX. Siccome però tra gli altri aſſai difficile ad oſſervarſi è il voto della povertà, moltiſſimi eſſendo, e preſſochè innumerabili i raggiri dell' umana cupidigia per eluderne l' oſſervanza; ſarà cura particolare del Confeſſore d' inſinuare efficacemente alle occaſioni il vero ſpirito di queſta virtù, e le regole opportune all' eſatto adempimento di queſta ſtrettiſſima obbligazione.

XL. Il mezzo più proprio, e più adattato per agevolarne l' oſſervanza è quello della vita perfettamente comune, che il glorioſo S. Carlo inſinuò a tutti i Veſcovi di riſtabilire dove era mancata; giovando eziandio il predetto mezzo a migliorare nel temporale lo ſtato de' monaſteri ſcaduti, ad impedire il dicadimento degli altri, ſiccome chiaramente dimoſtra la cotidiana eſperienza. E perciò non tralaſcierà il Confeſſore di eſporne alle occaſioni, che ſe gli preſentano, i gran vantaggi, che ne riſultano, e d' inſinuarlo con prudenza, maſſimamente ove ſcorgeſſe nella maggior parte una lodevole propenſione ad abbracciarlo. Non dovrà tuttavia impegnarſi con calore a farvelo ammettere; ma ſi contenti di ſuggerire a chi ne moſtraſſe deſiderio, di aſpettare con pazienza il tempo opportuno, e di

racco-

raccomandarne fervoroſamente al Signore il riſtabilimento. Non manchi di ſoſtenere vigoroſamente queſta perfetta comunione, dove ſi trova, adoperandoſi negli altri d' impedire i perniciosi effetti, che ſogliono derivare dal ſiſtema di avere ciaſcuna i livelli, ed altro a loro uſo. Avverta però, che mantenendoſi in queſti monaſteri la buona diſciplina anche colla tolleranza delle introdotte modificazioni, può tuttavia, benchè più difficilmente, e dee aſſolutamente dalle Religioſe oſſervarſi il voto della povertà.

XLI. Opponendoſi però all' indole eſſenziale di queſto voto lo ſpirito di attaccamento, e di proprietà, e l' erronea opinione di alcune, le quali penſano d' avere non tanto l' uſo diſcreto, e moderato, ma altresì il dominio, e la libera facoltà di diſporre a lor talento dei livelli, e del prodotto de' loro lavori; uſi perciò il Confeſſore ogni applicazione a combattere, ed ogni ſforzo a ſradicare sì falſa idea dal cuore delle penitenti.

XLII. Ricordi altresì frequentemente alle Religioſe tanto corali, quanto converſe, che indipendentemente dalla Superiora non poſſono, a loro arbitrio, del depoſito del danaro, o di altra roba loro accordata per provvederſi i neceſſari indumenti, dove il monaſtero non li provvede, diſporre in altri uſi diverſi, neppure per far celebrar Meſſe, o per altre opere pie, e di carità, o per convertirla in aiuto, e ſoccorſo de' parenti, ancorchè poveri.

XLIII. Proibiſca altresì alle Monache, quando ſe gliene porga l' occaſione, di dar fuori del monaſtero gli avanzi della menſa, come mineſtra, vino, pane, o qualſivoglia altra coſa; atteſochè ogni Religioſa dee diſcretamente valerſi di ciò, che ſomminiſtra il monaſtero per proprio mantenimento, ſenza privarſi di ciò, che è d' uopo, e per farne mercimonio: dovendo ciaſcuna ſapere, che tutto ciò, che le ſopravanza non è ſuo, ma del monaſtero. Tuttavolta non ſi opponga il Confeſſore alla conſuetudine introdotta in molti monaſteri, che la Superiora uſi qualche riguardo verſo di quelle, che non prendono vino, purchè queſte ſi perſuadano non poter pretendere veruna coſa a titolo di compenſa.

XLIV. Negli ordini da Noi promulgati per le Monache, conforme a vari decreti delle Congregazioni Romane recentemente autorizzati da ſpeciale comando del Sommo Pontefice Clemente Pp. XIII. in data delli 30. Giugno 1759., fu già proibito alle Religioſe per motivo di certi uffizi, maſſimamen-

mente di Sagreſtane, o quando li aſſumono, o quando li dimettono, o nell' atto, che li ſoſtengono, fare alcuna ſpeſa, o contribuire qualche regalíe alle compagne d' officio, o alle altre: ſappiamo eſſerſi ciò in buona parte eſeguito, e praticarſi nella maggior parte de' monaſteri; ma ove duraſſe tuttavia in altri l'antico abuſo, avrà il Confeſſore particolare attenzione a toglierlo affatto, ed abolirlo.

XLV. Eſſendo parimente vietato dalle Coſtituzioni de' Sommi Pontefici Clemente VIII., ed Urbano VIII. de' 16. Ottobre 1640. a' Regolari dell' uno, e dell' altro ſeſſo il fare donativi, o regali, fuorchè comeſtibili di poco momento, e coſe di divozione, ed anche riguardo a queſti colla dipendenza de' Superiori; il Confeſſore ne conſideri, ed abbiane preſenti le diſpoſizioni per inculcarne l' oſſervanza.

XLVI. Non è da crederſi, che in veruno de' noſtri monaſteri ſiavi l' abuſo di giuocar a denaro: ma qualora per mala ſorte s' introduceſſe, dovrà il Confeſſore impiegare il ſuo giuſto zelo nell' opporviſi efficacemente, e molto più qualora alcuna veniſſe a ſcoprirſi sì cupida del guadagno, che preſumeſſe di giuocare al giuoco detto del lotto del Seminario, od altro ſomiglievole.

XLVII. Maggiore ſarebbe ancora l' abuſo, ſe alcuna mai ve ne foſſe, la quale attendeſſe a qualche ſorta di traffico, o negoziazione di robe, animali, veſti, o altro ſimile, o veramente impreſtaſſe denaro col patto d' intereſſe, per fare così abominevole guadagno: in tali caſi è dovere indiſpenſabile del Confeſſore d' impiegare tutta l' autorità per eſtirpare sì deteſtabile abuſo.

XLVIII. Qualora egli ſcopriſſe eſſerſi per mala condizione de' tempi alcun altro abuſo, o diſordine introdotto in materia grave, proccuri con tutta fermezza, non però mai diſgiunta da prudenza, e dolcezza, di levarlo, ſebben paſſaſſe ſotto il titolo ſpecioſo di uſo antico, di ſtile inveterato, o di conſuetudine, facendo conoſcere alle Religioſe, che ne aveſſer biſogno, o gliene deſſero motivo, il gran conto, che dovraſſi rendere a Dio di aver potuto rimediare a qualche prava uſanza, e di non averlo fatto, ſotto la vaniſſima ſcuſa, che in addietro ſi è uſato così, e così hanno veduto praticarſi dalle altre, quando eſſe entrarono in officio, o in monaſtero. Faccia loro riflettere, che in tali caſi l' opporſi agli abuſi, egli è un debito preciſo, e ſempre perſeverante non ſolamente della Superiora, ma dell' altre ancora, e di quelle principalmente, le quali

conoſco-

conoſcono qualche grave pericolo, o diſordine, a cui ſono tenute d' invigilare, ſecondo la natura dei loro uffizi, come di Sagreſtane, Portinare, Infermiere &c.

XLIX. Con tutto ciò badi bene il Confeſſore, che il ſuo zelo ſia moderato da criſtiana prudenza, affinchè ſotto preteſto di togliere abuſi non venga ad introdurre novità in materie indifferenti, o intorno ad alcuni punti, che poſſono ſenza pregiudizio della ſalute tollerarſi, quando maſſimamente può prevedere, che i nuovi provvedimenti, che diſegna ſtabilire, ſieno capaci di produr diſturbi, e diſſapori tra le Monache. Ove pertanto ſtimaſſe di rimettere in oſſervanza qualche lodevole coſtume ito in diſuſo, ſi conſulti prima con Dio, e poi con perſone ſavie, ed illuminate, e col loro conſiglio ſi determini giuſta i dettami dello ſpirito al partito più prudente, differendo talvolta a migliore opportunità quel provvedimento, che intrapreſo prima di tempo ſarebbe atto a cagionare più male, che bene.

L. Non ſia facile ad ingerirſi nel governo interno del monaſtero, riſervato all' autorità della Superiora, e delle Diſcrete; nè s' intrometta negl' intereſſi temporali del medeſimo affidati alla cura de' Protettori, e di altri miniſtri a ciò deputati.

LI. Non prenda il partito delle Monache contro la Superiora, nè moſtri mai nel ſuo diſcorſo di farne poca ſtima, dovendo anzi non oſtante i difetti, che poteſſe quella avere, inſegnare colla voce, e coi fatti alle Religioſe doverſi riſpettare pel grado, che ſoſtiene, e per l'impiego, che eſercita in luogo di Dio.

LII. Nella elezione della Superiora, e delle Uffiziali ſerbiſi del tutto indifferente, e non s' ingeriſca, nè moſtri la ſua propenſione verſo di alcuna, e molto meno la ſua avverſione, per non incorrere in ſoſpetto di violazione del ſigillo ſacramentale, e per non alienare dalla neceſſaria confidenza alcuna, o anche molte Religioſe. Potrà bensì dare loro iſtruzioni generali per impedire, che ſi proceda all' elezione collo ſpirito di partito, e di fazione, e perchè ſiegua colla giuſta mira del comune vantaggio, e mantenimento della regolar diſciplina.

LIII. Nella diſtribuzione degli uffizi non manchi di perſuadere alla Madre Superiora, di non muoverſi nell' aſſegnarli dal fine di compiacere più l' una, che l' altra; ma di badare a tutte con giuſta, ed equa proporzione, e ſecondo la ſalute, e capacità di ciaſcuna. A queſte poi inſinue-

rà

rà il dovere, che hanno, di ſottometterſi in queſto particolarmente all' ubbidienza, ſalvo che per motivi gravi, e giuſti alcuna, la quale ſi credeſſe gravata, non penſaſſe di ricorrere alla Madre, oppure al Vicario delle Monache, per eſporgli i ragionevoli motivi, che tiene, d' eſſerne diſpenſata.

LIV. Gran premura, ed impegno aver dee il Confeſſore di affezionarle alla frequenza dell' orazione, come a un dovere eſſenziale del proprio ſtato; eſſendo maſſima certiſſima di tutti i Padri, e de' Maeſtri di ſpirito comprovata dall' eſperienza, che tanto è maggiore la perfezione nelle perſone, e nelle comunità religioſe, quanto è più aſſiduo, e frequente l' eſercizio di trattar con Dio nell' orazione, da cui per proprio ſuo effetto deriva la pronta, fedele, ed univerſale oſſervanza di tutti gli altri doveri religiosi.

LV. Promuova con ogni efficacia la frequenza, ed aſſiſtenza al coro per l' uffizio divino, maſſimamente del mattutino, affinchè per leggieri motivi non ſi traſcuri, e non ſi giunga per fino a farne poco ſcrupolo. Avviſi quelle, che non poſſono intervenirvi coll' altre, dell' obbligo, che hanno, godendo ſanità, di recitare in privato quella parte, cui non hanno ſoddisfatto in comune coll' altre.

LVI. Inſiſta, ed eſorti ſovente ciaſcuna di non mancar mai di trovarſi puntualmente nel tempo aſſegnato alla meditazione, la quale proccuri di far in maniera, che non ſi fermi in mere ſpeculazioni di qualche maſſima, o verità criſtiana, ma che s' induca a metterla in pratica, ed abbia per oggetto la eſtirpazione de' propri difetti, e l' acquiſto delle ſante virtù proprie di una Religioſa, che ha laſciato il mondo per unirſi totalmente a Dio. A chi non può farla in comune coll' altre ingiunga di ſupplirvi in particolare.

LVII. Non dia facilmente aſcolto a racconti di eſtaſi, rivelazioni, o altri ſiffatti particolari favori, che taluna mai delle Monache rapportaſſe d' aver ricevuti, e preſumeſſe di camminare per vie inſolite, e ſtraordinarie, ſoggiacendo ſpeſſo queſte tali a gravi errori, e pericoloſi inganni sì del demonio, che della natura, o della fantasía; e perciò il Confeſſore ſia cauto a preſtar fede, o a formar giudizio intorno a coſe, che uſciſſer fuori del cammino ordinario, e comune della virtù: e molto più guardiſi dal far credere co' ſuoi diſcorſi pel monaſtero, o altrove di tenere alcuna Religioſa in concetto di ſingolare

perfezione, o particolarmente favorita da Dio; perchè queſto ſuole per lo più partorire pernicioſi effetti sì pel monaſtero, in cui facilmente inſorgono invidie, e diſſapori, sì per la perſona diretta, in cui produceſi vanità, e attaccamento alle proprie fantasíe, come anche pel Direttore ſteſſo, in cui, oltre ad una certa ſecreta vanità, ſi forma talvolta un impegno troppo ardente di ſoſtenere ad ogni modo per buono ſpirito ancor quello, che foſſe da miglior giudizio conoſciuto, e dichiarato cattivo, o mera illuſione.

LVIII. Non ommetta qualche volta di avviſarle a non vergognarſi di leggere, e ſtudiare con attenzione nella dottrina criſtiana i fondamenti della Religione, i quali non debbono ignorarſi, o eſſere traſcurati dalle Monache, tuttocchè ſi credeſſero già ben inoltrate nella perfezione; perchè non poſſono eſſere nè divote, nè perfette ſenza avere la ſcienza neceſſaria ad un criſtiano: e ciò ſpezialmente dee inſinuarſi efficacemente alle converſe, e zitelle educande, ed alle ſerve, dove vi ſono.

LIX. Sarebbe poi anche un effetto ſingolare di ſuo zelo da Noi particolarmente gradito, s' egli ſi offeriſſe a prendere un giorno per ſettimana per farne a queſte unitamente raccolte la ſpiegazione, perchè non manchi loro queſto ſpirituale alimento, che fuori de' chioſtri avrebbono continuamente ricevuto: e tale eſercizio potrebbe altresì giovar non poco alle altre d' officio, quando loro piaceſſe d' intervenirvi.

LX. Non eſſendovi mezzo più efficace, per ottenere la rinnovazione dello ſpirito, degli eſercizi ſpirituali, proccuri, che ogni anno li richiedano in iſtagione più comoda, ed opportuna anche pe' Direttori; e qualora ſi fanno, non manchi d' eſortar tutte a farli non già per formalità, che ſarebbe un abuſo enorme, ma con tutto il raccoglimento, e colla più ſeria applicazione, rimuovendo a tal fine tutti gli oſtacoli, e diſturbi, che poſſono ſuccedere maſſimamente per cagione d' intereſſi temporali, o di viſite importune, che debbono in tal occaſione eſſere affatto sbandite.

LXI. Tenga per maſſima, che la Comunione l' abbian piuttoſto a deſiderare, che a nauseare: e però oltre ai giorni dalla Regola, e dall'uſo comune introdotti, avverta a non concederne altre ſtraordinarie, ſe non quando conoſca ricavarſene il convenevole profitto, ed avanzamento nelle vere, e ſode virtù criſtiane, e religioſe. Sarebbe poi un graviſſimo diſordine, ſe mai alcuna preſumeſſe di recarſi alla fineſtrella della Comunione per dare ad intendere alle altre di eſſerſi comunicata; locchè realmente non intende

di

di fare. Sarebbe queſta una biaſimevole ſimulazione, ed una vera ipocriſía.

LXII. Proccuri di mantenere, ſe vi ha, e di eccitare, ſe mai veniſſe a ſcemare, la vicendevole carità tra le Religioſe corali, e le converſe. Le prime non debbono tanto badare alla condizione de' natali, o alla qualità dell' impiego di grado inferiore, che queſte hanno, ma debbono conſiderarle come ſorelle, che profeſſano la medeſima Regola da eſſe profeſſata; e però uſino seco loro con carità, e diſcrezione, e ſopportino con pazienza i loro difetti, e mancamenti. Le altre poi conſiderandoſi per quelle, che ſono, cioè ammeſſe in monaſtero per ſervire, ſerbino il conveniente riſpetto verſo le corali, e non ſi laſcino rincreſcere d' impiegarſi aſſiduamente, e di buon animo nei lavori, e biſogni della comunità religioſa a proporzione dell' abilità delle forze loro, e conforme alla ubbidienza, che ne avranno dalla Superiora.

LXIII. Ponga ogni ſtudio nel perſuadere, ed eſortare generalmente le Religioſe a mantenerſi in buona, e ſincera pace, e carità, facendo loro conoſcere di quanto danno ſia il laſciarſi traſportare a certe avverſioni di genio, o antipatíe verſo alcuna delle ſorelle. Così all' oppoſto dimoſtri a quali peſſime conſeguenze rieſcano certi troppo ſenſibili attaccamenti, ed amicizie particolari, per cui nelle comunità ſi formano partiti, e ſciſſure, che rovinano la pace, e la tranquillità de' ſagri chioſtri. E perciò ſi adoperi con ogni efficacia a torre ſul bel principio ogni ſeme di diſcordia, che poteſſe naſcere fra loro, e le riduca ad amarſi ſcambievolmente nel Signore.

LXIV. Nelle conteſe, ed altercazioni, che talvolta inſorger potrebbono fra le Monache, non dee mai dichiararſi parziale per verun partito; non ſi eriga in giudice, o arbitro: ſi contenti di avviſare la colpevole del ſuo torto, e d' inſurla a riconciliarſi ſenza indugio colla perſona offeſa, con domandarle ſcuſa, ed inſinuare a queſta di accordare prontamente il perdono, e dare i contraſſegni di ſincera, e cordiale amicizia verſo chi l' ha offeſa; ma non prendaſi ulterior briga, o ſollecitudine, ſe non per quanto comporta, ed eſige il di lui officio nel confeſſionale, laſciando il rimanente alla cognizione della Superiora, e del Vicario Noſtro delle Monache.

LXV. Raccomandi efficacemente a tutte le Monache, maſſimamente alla Superiora, la dovuta carità, ed aſſiſtenza alle inferme, di viſitarle ſpeſſo,

consolarle, far loro prestare i convenienti servigi, ed avvisarle opportunamente al caso, di premunirsi de' santi Sacramenti.

LXVI. Verso quelle, le quali per abituali indisposizioni non fossero in istato di portarsi al confessionale, ed alla Chiesa per ricevere i santi Sacramenti, non manchi il Confessore secondo il discreto di lui arbitrio di somministrarli loro in camera, o in infermería anche fuori dei casi estremi, servata sempre la convenevole decenza, e preparazione.

LXVII. Una delle più frequenti, e più meritorie occasioni, che hanno i Confessori de' monasteri di esercitare la loro carità, è quella delle Religiose travagliate da angustie, e tribolazioni di spirito, le quali non avendo a chi ricorrere per essere dirette, e consolate, si meritano tutta l'attenzione, e l'assistenza del loro Padre spirituale. Usi egli pertanto tutta l'industria, e la pazienza nel somministrar loro opportuni riflessi di sollievo, e di conforto non già cavati dalle fallaci massime della mondana prudenza, ma bensì giusta i principj sicurissimi delle verità evangeliche, rappresentando loro, che le tribolazioni sono grazie, e favori provenienti dalla bontà divina, ordinate, o permesse dalla sua mirabile provvidenza, che non manca, implorata da noi come si deve, di porgerci il possente suo aiuto per sostenerle con merito, e riportarne vittoria: che le anime più favorite furono ancora le più tribolate, tra le quali Giobbe, e Tobia, gli Apostoli, e i Ss. Martiri; e tra le Religiose S. Caterina da Siena, S. Teresa, S. Maria Maddalena de' Pazzi, ed altre somiglianti: essere questo uno de' caratteri principali di conformità al primo nostro modello, ed esemplare Gesù Cristo: essere le Religiose state particolarmente chiamate alla sequela del Salvatore, che le vuole partecipi de' suoi patimenti, per renderle altresì partecipi dell' immensa gloria celeste, a cui essi le guidano: in somma essere Religiose per seguir Gesù Cristo alla croce, ed alla gloria: la croce è il mezzo, e la via; la gloria è il fine, ed il termine.

LXVIII. Tra tutte le tribolazioni, che possono accadere, le più moleste alle anime timorate, e le più pericolose sono le tentazioni, e gli scrupoli. Il Confessore, che nelle spirituali battaglie è dato loro per guida, e per maestro, dee avere di continuo presenti le regole, e i documenti a tal uopo necessari, e valersene in simili casi con tutto lo zelo, e pazienza nell' esporre i vari rimedi particolari adattati alle diverse spezie

di tentazioni, ſempre inſiſtendo ſulla neceſſità di ricorſo fiduciale, e fervente a Dio onnipotente, il quale ha impegnato la ſua parola di porgere gli aiuti della ſua grazia proporzionati alla gravezza de' pericoli; indi ingiungere la fuga dell' ozio, ed una continua occupazione negli eſercizi della mente, o in quelli del proprio impiego, e dell' opere manuali; e per ultimo moſtrare la neceſſità di una ubbidienza coſtante, ed umile a chi è da Dio ſtabilito per guidarle a ſalvamento: e queſto rimedio è ſoprattutto neceſſario dopo l' orazione nella malattía degli ſcrupoli.

LXIX. E perchè il progreſſo della pietà, e dell' oſſervanza ne' monaſteri dipende in gran parte dall' abilità, e dalla prudenza delle Superiore, che li governano; ſarà perciò ſpeciale incumbenza de' Confeſſori d' indirizzarle, iſtruirle, avviſarle opportunamente de' lor doveri, loro inſinuando, che il nome ſteſſo di Madre, o di Abbadeſſa, che portano, dee loro di continuo ricordare la obbligazione, che tengono, di avere verſo tutte indifferentemente viſcere di materna carità; le perſuadano a trattarle amorevolmente, e con piacevolezza, ed avviſarle prima in diſparte de' loro falli, quindi, continuando nell'errore, ammonirle alla preſenza di qualche Religioſa delle più mature; e poi, ove la neceſſità lo eſiga, o il ben comune, verſo di chi perſeveraſſe nel ſuo mal talento adoperare il rigore delle ſalutari penitenze.

LXX. Ricordino loro ad aſcoltare con pazienza ognuna, ſia corale, o pur novizia, o converſa, che ad eſſe ricorra per eſporle i ſuoi biſogni, o anche qualche doglianza, e querela; guardinſi per altro a preſtar facilmente fede ai rapporti, ma ſervendoſi cautamente delle notizie per ricercare, e ſcoprire la verità, non paſſino di ſubito a qualunque fiaſi partito, ma riflettano ſeriamente, e conſiderino quello, che ſi convenga di dire, o di fare: le avvertano a non abbandonarſi ciecamente ad alcuna delle più confidenti, maſſimamente ſe foſſero converſe; ma ad aſcoltar volentieri negli affari di qualche rilievo il conſiglio delle Diſcrete, ed il parere del Protettore, o del Confeſſore, conforme alla qualità diverſa del negozio.

LXXI. Porgano loro ſtimolo, ed eccitamento a conſervare l' oſſervanza dell' Iſtituto, e il fedele adempimento di tutte le pratiche religioſe, che ſono in vigore, e di riſtabilire quelle, che ſenza grave diſturbo ſi poſſono rimettere, ſpecialmente il capitolo delle colpe il quale ſi proccuri di

eſeguire con quello ſpirito di fervore, e di umiltà nell' accuſare a Dio alla preſenza di tutte i propri notorii difetti, per cui fu ſtabilito da ſantiſſimi Legislatori.

LXXII. Abbiano preſenti le coſtituzioni Pontificie, i decreti Provinciali, e Sinodali, e le dichiarazioni delle ſacre Congregazioni, per ſuggerirne loro alle occaſioni la oſſervanza, come per eſempio riguardo alla eſatta cuſtodia della clauſura, delle porte, de' parlatorj, e delle ruote; per la moderazione delle ſpeſe nelle feſte, maſſimamente nell' occaſione delle veſtizioni, e profeſſioni, che debbono eſeguirſi con modeſtia, e ſenza ſtrepito, o inviti; per gli eſercizi da premetterſi dalle zitelle, che vogliono veſtir l' abito religioſo, o farne ſolenne profeſſione.

LXXIII. Le ammoniſca altresì dell'obbligo, che hanno, di far iſtruire nelle maſſime criſtiane le educande, le ſerve, ed altre perſone di loro dipendenza, ed ove non ſi diportaſſero criſtianamente dopo le neceſſarie correzioni, di proccurarne la dimiſsione: rinnovi loro ſovente il ricordo, che dava S. Tereſa alle ſue Religioſe, *Che il bene preſto cade, e manca, ſe con gran ſollecitudine non ſi ſoſtiene; ed il male, ſe una volta incomincia, rieſce difficiliſſimo a levarſi, e ben preſto gli abuſi paſſano in coſtume, e diventano abito.*

LXXIV. Avrà particolariſſima cura intorno ai libri, che leggonſi dalle Religioſe: ſe ve ne foſſero de' cattivi, o de' proibiti preſſo di alcuna, ſi dovrà ad ogni conto eſigere, che li rimetta a chi è munito di facoltà di leggerli, e ritenerli, o per eſſere conſegnati alle fiamme quelli particolarmente, che per le loro laidezze o ſcritte, o dipinte non poſſono ſervire ad altro uſo. Si danno altresì di molti libri ancorchè non proibiti, i quali per la materia, che trattano, come per eſempio i romanzi, i drammi, le commedie, o anche altri di vana curioſità, ſono, o poſſono riuſcire pernicioſi alle Monache: perlocchè dovrà il Confeſſore diſſuaderne, ed anche proibirne loro aſſolutamente la lettura.

LXXV. Quanto agli altri libri utili alle Monache per meditazioni, o lettura ſpirituale, col conſiglio delle perſone più illuminate traſcelga quelli, che contengono una ſoda pietà fondata ſulle maſſime comuni del ſanto Vangelo; guardandoſi dall' accordar loro certi libri di Teologia, di controverſie, o di miſtica ſuperiori d' ordinario alla loro capacità, che non ſervono, ſe non ad eccitare in eſſe penſieri di vanità, e a diſtoglierle dallo ſtudio ſodo delle virtù criſtiane, e religioſe.

LXXVI. Tra i molti de' buoni, che vi ſono preſentemente alle ſtampe, ſi potrebbero loro proporre i ſeguenti: lo Spirito della Chieſa nell' uſo de' ſalmi, e lo ſpirito della Chieſa nell' uſo de' cantici, del P. Rottigni; il Nuovo Teſtamento tradotto dall' Abate Martini, la Storia ſacra del Royaumont, il Leggendario de' Santi del P. Maſſini dell' Oratorio di Roma, l' Eſercizio di perfezione, e di virtù criſtiane del Rodriguez, le Opere dello Spinola, il Tommaſo a Kempis, il Combattimento ſpirituale dello Scupoli, la Religioſa perfetta dell' Oblato Andrea Baſſo, le Opere di S. Franceſco di Sales, quelle di S. Tereſa, la Manna ſpirituale del P. Segneri, molte lettere, ed opere del celebre Abate Du-Guet, e particolarmente Gesù Criſto crocifiſſo, ed altri di ſimile natura.

LXXVII. Avverta però le Religioſe, eſſere più ſpediente legger poco con rifleſſione, e praticare i documenti, che ſi ricavano da' libri; che fare letture varie, e proliſſe ſenza rifleſſione, e ſenza frutto.

LXXVIII. Al Confeſſore ordinario s' aſpetta di ſovraintendere alle funzioni, ed al ſervizio della Chieſa riguardo alle Meſſe, eſpoſizioni del Santiſſimo, benedizioni, ed altre ſomiglianti; al qual fine baderà, che ſiano eſattamente oſſervate le regole de' ſagri riti, le ordinazioni generali della Chieſa, e quelle eziandio, che ſono ſtate particolarmente da Noi preſcritte.

LXXIX. A lui pure s' aſpetta d' invigilare ſulla condotta del Cappellano, o Cappellani, e de' Cherici addetti al ſervizio di quella Chieſa, avvertendo, che vivano col ſanto timor di Dio, frequentino i Sacramenti, e non trattino colle Monache, ſe non per quanto eſige il loro uffizio. Nei giorni, ne' quali ſuole darſi la benedizione col Santiſſimo, invigili, che non ſeguano più quelle merende, o cene, o altri ſiffatti mangiamenti, che ſuccedevano altre volte ai parlatorj, da Noi già in altre circoſtanze ripreſi, e proibiti.

LXXX. Prendaſi tutta la premura, che le educande ſi allevino criſtianamente, che vengano oſſervate con geloſa cuſtodia, ed iſtrutte diligentemente nella ſoda pietà verſo Dio, e negli eſercizi, che ſi convengono ad una donna criſtiana, qualunque ſtato ſiano poi eſſe per abbracciare. Sia il loro abbigliamento modeſto, modeſto il veſtire, nè ſi permetta ne' chioſtri la maniera d'ornarſi, o acconciarſi la teſta colla bizzaría, e vanità moderna.

LXXXI. Avverta la Superiora, la Maestra, o quella, che ha incumbenza della loro educazione, a non lasciarle mai sole ai parlatorj, o alla porta, se non si trattasse di conferire col padre, colla madre, o con chi in difetto loro ne faccia le veci, ma che siavi sempre presente o la loro Maestra, o altra Religiosa delle più provette.

LXXXII. Esiga dalle medesime, che non permettano all' educande senza Nostra licenza d' imparare alle grate alcun esercizio di canto, o di suono; e tanto meno loro si conceda di farsi aggiustare alla porta il capo, e la chioma da' secolari.

LXXXIII. Occorrendo, che alcuna contratto avesse gli sponsali, raccomandi ogni maggior cautela a chi si deve, di non lasciarla frequentare alla porta, o al parlatorio; anzi avvisatone immantinente il Vicario delle Monache, si proccuri di farla uscire affatto dal monastero.

LXXXIV. Sarà altresì diligenza molto importante, che dovrà praticare il Confessore, quella di esplorare l' indole, la condotta, la vocazione di quelle, che entrate in pruova si dimostrano disposte, o desiderose di monacarsi. Faccia loro ben riflettere il peso, e le obbligazioni dello stato, che pensano di abbracciare, loro insinuando, che non debbono a quello appigliarsi nè per capriccio, nè per istigazione de' parenti, nè per lusinghe delle Monache, o delle amiche, ma soltanto mosse, e sospinte da una superna ispirazione, che le chiami ad un tenore di vita più perfetto; onde possano ragionevolmente sperare i soccorsi più copiosi della grazia per adempirne fedelmente le obbligazioni, quando lo avranno intrapreso. Ricordi altresì alle Religiose professe la necessità di tale esperimento, che anch' esse debbono fare con giudizio, e prudenza: da ciò dipendendo ordinariamente la buona riuscita de' soggetti, che entrano in Religione, ed il buon progresso de' monasteri.

LXXXV. Quando poi non mostrassero inclinazione allo stato religioso, ma fossero in pensiere di restare al secolo; non tralasci tuttavolta di loro rappresentare la necessità, che hanno, d' implorare parimente con umiltà, e fervore il lume celeste per conoscere la divina volontà, ed uniformarvisi nella elezione di qualunque altro stato: potendo facilmente da una buona, o mala elezione dipendere il negozio della loro eterna salute.

LXXXVI. Finchè il Confessore ordinario rimane in attual impiego, non assuma il peso di dar esercizi spirituali, o di far prediche, o fermoni

alle

alle Monache del ſuo monaſtero, per non dar ſoſpetto, che nel ragionar de' vizi, e de' difetti non ſi ſerva delle notizie ricevute in confeſſione, o che faccia la cenſura di qualche particolare, che lo aſcolta.

LXXXVII. Non moſtri mai rincreſcimento, o faſtidio, che ſi mandi a' conſueti tempi lo ſtraordinario, e neppure che alcune delle Religioſe ricorrano a Noi, o al Vicario Noſtro per ottenere particolari facoltà di confeſſarſi talvolta da qualche altro; anzi ſarebbe anche ſpediente in alcune circoſtanze, ch' egli ſteſſo ne ſuggeriſſe, ne propoſeſſe, e ne proccuraſſe loro il mezzo.

LXXXVIII. In quanto appartiene al Confeſſore ſtraordinario, che verrà conforme al diſpoſto de' Canoni deſtinato per tutta la comunità, egli prima di metterſi ad eſercitar l' impiego addoſſatogli proccurerà d' intendere da Noi quegli avviſi, che ſtimeremo opportuni nel Signore di dovergli dare. Proccuri col mezzo della Superiora, che tutte le Religioſe a lui ſi preſentino; egli però non interroghi alcuna del ſuo nome, nè ſi ſerva del catalogo, in cui ſieno deſcritte tutte le Monache.

LXXXIX. Non diaſi a conoſcere nè famigliare, nè avverſo al Confeſſore ordinario, per non ſcemare la confidenza; molto meno mettaſi a cenſurare la condotta del medeſimo; e quando gli avveniſſe di ſentire alcuna coſa contro di lui, proccuri di ſcuſarlo con criſtiana prudenza.

XC. Per non togliere al Confeſſore ſtraordinario, nè alle Monache quella piena libertà, che vuolſi in tal occaſione concedere, durante il tempo dello ſteſſo ſtraordinario, non dovrà l' ordinario mai portarſi nè al monaſtero, nè alla Chieſa, e nè allora, nè poi indagar quale ſiaſi trattenuta più, o men lungamente col Confeſſore ſtraordinario, nè altre ſiffatte circoſtanze.

I ſopra eſpreſſi avviſi, e documenti ſebbene alle Religioſe clauſtrali per lo più ſi appartengano, ſiccome dal lor tenore è manifeſto, nulladimeno, preſcindendo da que' capi, che alla clauſura, ed ai voti ſolenni hanno rapporto, poſſono ancora adattarſi comodamente alle altre vergini, e femine, le quali in vita comune adunate ne' collegi, o ne' conſervatorj con ſemplice clauſura veſcovile, o anche eſenti da queſto vincolo attendono in ſilenzio, e ſolitudine all' eſercizio delle virtù criſtiane, ed all' acquiſto della perfezione, onde aſſicurarſi con maggiori cautele, e con minori pericoli il conſeguimento della loro eterna predeſtinazione alla glo-

gloria. Il perchè potranno i Confeſſori, che loro aſſiſtono in queſto ſanto impegno, ſperare molto aiuto dalla conſiderazione delle riferite maſſime, che ad eſſi pure preſentiamo. Ed implorando a tutti il celeſte lume, e lo ſpirito di ſapienza, e d'intendimento, di prudenza, e di diſcrezione, con tutto l'affetto diamo loro la Paſtorale Noſtra Benedizione.

Dal Palazzo Veſcovile di Novara li 7. di Aprile 1779.

MARCO AURELIO Veſcovo di Novara.

Michelangelo Brunasso Segretario.

87544444
06 Oc 2020

G577.3
C2930.5